

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato a [REDACTED] esponeva che:

- nel 1988 aveva contratto matrimonio con [REDACTED] dal quale si era consensualmente separata nel 1998;
- quest'ultimo era deceduto il 22 settembre 2002, lasciando quali eredi legittimi l'attrice ed i due nipoti [REDACTED];
- [REDACTED], pertanto, avrebbe dovuto concorrere all'eredità per una quota di 2/3, mentre i due nipoti avrebbero dovuto dividersi il residuo;
- [REDACTED] era stato proprietario di un appartamento in [REDACTED] venduto con atto del 23 luglio 2001, sottoscritto da [REDACTED] nella qualità di procuratore speciale dello zio, in forza di una procura notarile rilasciata il 17 luglio 2001, con obbligo di rendiconto;
- alle richieste del legale dell'attrice di rendere il conto delle somme incassate a seguito della vendita dell'immobile, si era replicato affermando che il defunto aveva liberato per iscritto il nipote dall'obbligo di rendere il conto, ma le successive richieste per ottenere l'esibizione della ricevuta del versamento del prezzo e della liberatoria dall'obbligo di rendiconto, erano rimaste senza esito.

Su queste premesse l'attrice sosteneva che vi era stata violazione dell'obbligo di rendere il conto da parte del convenuto e che, per altro verso, il prezzo di vendita, indicato nel rogito notarile in £ [REDACTED], era stato notevolmente inferiore al prezzo di mercato, pari ad almeno £ [REDACTED] al momento della compravendita e chiedeva, pertanto, che, previo rendiconto, il convenuto fosse condannato a corrisponderle una somma pari ai 2/3 del prezzo percepito per la vendita dell'appartamento ed a risarcire il danno arrecato con la vendita del bene a prezzo vile, mediante pagamento di una somma pari ai 2/3 del maggior valore dell'alloggio, considerando adeguato un prezzo di vendita non inferiore a £ [REDACTED].

Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 17 dicembre 2003, si costituiva [REDACTED] facendo osservare che il mandante [REDACTED] aveva esonerato dall'obbligo di rendiconto. Si sottolineava anche il fatto che [REDACTED] era morto quattordici mesi dopo il conferimento della procura e la vendita dell'appartamento, senza muovere al nipote alcuna contestazione. Il convenuto sosteneva, pertanto, l'infondatezza delle pretese dell'attrice, che da

quattro anni non aveva più intrattenuto alcun rapporto con il *de cuius*, con il quale, al momento del decesso, era in corso una causa di divorzio, al cui esito l'attrice sarebbe stata privata di ogni diritto successorio.

Con ordinanza riservata all'udienza di prima comparizione celebrata il 14 gennaio 2004, era disposta l'esibizione dell'originale della scrittura con cui il defunto [REDACTED] aveva dispensato il nipote dall'obbligo di rendiconto. All'udienza del 13 maggio 2004 era esibito dal convenuto l'originale della scrittura in parola, senza dar luogo a contestazioni da parte dell'attrice e non era esperito il tentativo di conciliazione per l'assenza di costei.

Erano assegnati i termini per richieste istruttorie e produzioni documentali e all'udienza dell'11 novembre 2004 la causa era ritenuta matura per la decisione. All'udienza del 19 dicembre 2005 le parti precisavano le conclusioni come da fogli allegati e, dopo il rituale scambio degli atti finali, il 27 febbraio 2003 la causa era trattenuta per la decisione.

A handwritten signature or mark consisting of several overlapping, slanted lines that form a stylized, somewhat abstract shape, possibly representing a name or initials.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ha sostenuto la difesa di parte convenuta che la dispensa dall'obbligo di rendiconto, contenuta nella scrittura di data 28 luglio 2001 ha determinato un'inversione dell'onere della prova in pregiudizio del mandante e dei suoi eredi, cui spetta di dimostrare l'eventuale inadempimento del mandatario. Ha replicato il procuratore di parte attrice che la dichiarazione contenuta nella scrittura del 28 luglio 2001, in forza della quale: "*...il procuratore è liberato dall'obbligo di qualsiasi rendiconto nei confronti del suo costituente al quale nulla è dovuto oltre al prezzo di compravendita*" escluderebbe qualsiasi inversione dell'onere probatorio, dovendosi, invece, ritenere che sia rimasto a carico di [REDACTED] l'onere di provare di aver consegnato allo zio il corrispettivo della compravendita immobiliare.

Questa tesi confonde l'obbligo di rendiconto, in ordine al quale può esservi, come, nel caso di specie, v'è stato, esonero da parte del mandante, con l'obbligo del mandatario di versare al mandante quanto ricevuto in tale qualità: tale obbligo permane inalterato anche in caso di dispensa dall'obbligo del rendiconto.

Tale distinzione è stata lucidamente operata nell'interpretazione dell'art. 1713 cc dalla dottrina e dalla giurisprudenza di legittimità, che hanno da lungo tempo chiarito che: "La dispensa dall'obbligo di rendiconto non importa l'esonero del mandatario dal dovere di rimettere al mandante quanto ricevuto... bensì comporta che sul mandante gravi, oltre l'onere, che gli è pur sempre riferibile, anche in caso di mancata dispensa dall'obbligo di rendiconto, di provare che il mandatario ha acquistato beni che gli debbono essere trasmessi, ovvero debbono essere utilizzati in un certo modo, anche l'ulteriore onere di dimostrare che l'obbligo di trasmissione o di utilizzazione non è stato rispettato". (così Cass. civ. sent. nr. 2418/1977)

Ne consegue che non vi è alcuna incompatibilità logica o giuridica nella scrittura del 28 luglio 2001 (concepita con l'assistenza di un notaio), tra la previsione dell'esonero dall'obbligo di rendiconto e la conferma dell'obbligazione del procuratore di corrispondere il prezzo al suo mandante e che, pertanto, la dispensa dal rendiconto contenuta in tale documento deve ritenersi perfettamente rituale ed efficace.

Da tale conclusione discende l'ulteriore conseguenza che sarebbe stato onere dell'attrice provare l'inadempimento di [REDACTED] all'obbligazione di trasmettere allo [REDACTED] il prezzo ricavato dalla vendita dell'appartamento in [REDACTED]. Sul punto, tuttavia, la sig.ra [REDACTED] nulla ha provato e nulla si è offerta di provare. E', pertanto, irrilevante anche ogni approfondimento in ordine alla domanda risarcitoria proposta dall'attrice, sul presupposto di una difformità tra il prezzo della compravendita ed il valore di mercato dell'immobile.

Ininfluenti appaiono, infine, le considerazioni dell'attrice in ordine alle condizioni psicofisiche del defunto coniuge, posto che non è stata proposta alcuna domanda tendente a far accertare lo stato di incapacità di intendere e volere di [redacted] al momento del rilascio della procura notarile del 28 luglio 2001.

Tutte le domande dell'attrice debbono, pertanto, essere rigettate ed alla soccombenza segue di diritto la condanna a rimborsare le spese di lite del convenuto, liquidate come da dispositivo.

PQM

IL TRIBUNALE DI MILANO
in composizione monocratica

definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, respinta ogni diversa domanda eccezione, deduzione,

RIGETTA

tutte le domande dell'attrice [redacted] e la

CONDANNA

a rimborsare all'attore [redacted] le spese di lite, che si liquidano in euro [redacted] per spese, euro [redacted] per diritti, euro [redacted] per onorari, euro [redacted] per rimborso forfetario del 12,5% su diritti ed onorari e, così complessivamente, in euro [redacted], oltre IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Milano, il 4 marzo 2006.

il Giudice
Giovanni Rollero

